

Gen. N. \_\_\_\_\_



**CITTA' DI MOLFETTA  
PROVINCIA DI BARI**

**UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 168 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN  
DATA 05 DICEMBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – ATTO DI  
CITAZIONE AD ISTANZA DELLA SIG.RA F.R. C/ IL COMUNE DI  
MOLFETTA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO  
DEL 20.12.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **06 dicembre 2005** al **21 dicembre 2005**.

## IL RESPONSABILE

### PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
  - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

### PREMESSA NARRATIVA

in data 24.10.2005, con prot. n. 109, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Annamaria Caputo – dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra F.R. c/ il Comune di Molfetta;

l'attrice assume che il giorno 20.12.2005, verso le ore 12,45 circa, nello scendere il marciapiedi della locale Via Giaquinto, nel punto in cui la stessa via si incrocia con la Via Bari nei pressi della Scuola Materna Filippetto, rovinava in un avvallamento esistente sul manto stradale procurandosi la "...OMISSIS", come poi diagnosticata dal locale Nosocomio;

La citazione de qua è per l'udienza del **28 dicembre 2005** per ivi, previa dichiarazione della responsabilità del Comune di Molfetta ex art. 2051 c.c. in relazione al sinistro de quo, sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di € 47.677,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro fino all'effettivo soddisfo, con richiesta di C.T.U., nonché spese e competenze di causa in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario, rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;

Rilevato che la P.M. (nota del 23.02.2004) - esperito sopralluogo in Via Giaquinto angolo Via Bari, non aveva rilevato alcun avvallamento riconducibile alla caduta dell'istante, bensì una piccola area il cui manto bituminoso si presentava leggermente deteriorato rispetto all'area circostante, con impercettibili scrostature dello stesso – l'Ente respinse (nota del 10.03.2005 – Uff. Legale) la richiesta risarcitoria avanzata dall'odierna attrice;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere all'azione promossa dalla Sig.ra F.R., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3<sup>^</sup> Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto atteso il rilievo mosso dalla P.M.;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla Sig.ra F.R., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito

con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA  
IL SINDACO

---